

VI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1887

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VILLA.

SOMMARIO. *Comunicasi un elenco di registrazioni fatte con riserva. = Risultamento delle votazioni fatte ieri per la nomina di Commissioni permanenti. = Discussione del disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Parlano i deputati Indelli, Serena, Cavalletto, Cambray-Digny relatore, Martini F., Cavalletto, Torrigiani, Mordini, Bonghi, Carmine, Boneschi, Ginori, Campi — Approvansi i primi 4 articoli. = Si procede alla votazione per la nomina delle Commissioni per le petizioni, per la verifica del numero dei deputati impiegati, per l'esame dei decreti registrati con riserva alla Corte dei conti e sull'amministrazione del Debito pubblico e si procede alla votazione di ballottaggio per la Commissione del bilancio e dei conti amministrativi e per la Commissione di vigilanza sulla Biblioteca della Camera. = Comunicansi due domande di interrogazione del deputato Bonghi ed una del deputato Fazio Enrico ed annunciasi il risultamento della votazione a squittinio segreto della legge che stabilisce una scuola normale di ginnastica in Roma. = Il deputato Gallo chiede che la sua interrogazione sia convertita in interpellanza.*

La seduta comincia alle ore 2,15 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4051. L'onorevole deputato Ungaro presenta una petizione degli impiegati dell'abolito ufficio di vigilanza delle provincie napoletane, i quali chiedono di essere ammessi a far valere il diritto per il conseguimento della pensione di riposo, come fu concesso ai loro colleghi della Sicilia.

Ungaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

Ungaro. Io pregherei la Camera di dichiarare urgente la petizione n. 4051, testè letta, con cui giustamente gli antichi impiegati della Commis-

sione di vigilanza delle provincie napoletane chiedono di esser parificati agli impiegati della stessa Commissione, appartenenti alle provincie siciliane.

(È dichiarata urgente).

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per ragioni di famiglia, l'onorevole Bonfadini di giorni 15 e l'onorevole Cerulli di giorni 10.

(Sono conceduti).

Comunicasi un elenco di registrazioni con riserva.

Presidente. Do comunicazione alla Camera della seguente lettera del presidente della Corte dei Conti:

“ In adempimento del disposto dalla legge

15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, fatte dalla Corte dei conti nella 1ª quindicina di novembre corrente.

“ Il presidente

“ Duchoquè. ”

Questo elenco sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

Risultamento delle votazioni fatte ieri per la nomina di Commissioni permanenti.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Risultamento delle votazioni fatte ieri per la nomina delle Commissioni permanenti.

Votanti 243

Maggioranza 122

Risultarono eletti, a primo scrutinio, gli onorevoli:

| | | |
|-------------------------|----------|------|
| Branca | con voti | 184 |
| Vigna. | „ | 164 |
| Giolitti | „ | 163 |
| Taverna | „ | 162 |
| Boselli | „ | 161 |
| Di Rudini | „ | 158 |
| Sonnino | „ | 158 |
| Pelloux | „ | 155 |
| Vacchelli | „ | 154 |
| Luzzatti | „ | 153 |
| Codronchi | „ | 151 |
| Marselli | „ | 150 |
| Lacava | „ | 149 |
| Fortis | „ | 144 |
| Buttini | „ | 143 |
| De Zerbi | „ | 143 |
| Guicciardini | „ | 143 |
| Cuccia | „ | 142 |
| Maurogònato | „ | 137 |
| Lovito | „ | 135 |
| Ferrari Luigi | „ | 135 |
| Gagliardo | „ | 134 |
| Merzario | „ | 129 |
| Miceli | „ | 127 |
| Damiani | „ | 127 |
| Baccarini | „ | 125. |

Deve seguire il ballottaggio tra i seguenti onorevoli colleghi, che hanno avuto il maggior numero di voti:

| | | |
|------------------------|-----------|-----|
| Roux | ebbe voti | 115 |
| Salaris | „ | 114 |
| Seismit Doda | „ | 114 |
| Berio | „ | 113 |

| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| Frola | con voti | 111 |
| Garelli | „ | 111 |
| Chimirri | „ | 104 |
| Giusso | „ | 100 |
| Anadei | „ | 98 |
| Arcoleo | „ | 98 |
| Mussi | „ | 93 |
| Lucca | „ | 93 |
| Romanin-Iacur | „ | 91 |
| Maldini | „ | 90 |
| Lazzaro | „ | 82 |
| Prinetti | „ | 79 |
| Marcora | „ | 77 |
| Odescalchi | „ | 77 |
| Cadolini | „ | 68 |
| Dini | „ | 57 |

Ebbero poscia maggior numero di voti i seguenti onorevoli deputati: Serena, 48; Fili-Astolfone, 42; Laporta, 35; De Renzis, 32; Barazzuoli, 31; Nanni, 16; Tegas, 16; Plebano, 14; Ruspoli, 14; Vigoni, 13; Martini Ferdinando, 11; Favale, 10; Mirri, 10.

Altri voti andarono dispersi.

Risultamento della votazione per la nomina della Commissione della biblioteca della Camera:

Votanti 246

Maggioranza 124.

L'onorevole Chiala ebbe voti 151; l'onorevole Martini Ferdinando, 130. Quindi rimasero definitivamente eletti.

Deve seguire il ballottaggio fra l'onorevole Gallo, che ebbe voti 123, e l'onorevole Lanzara che ebbe voti 25.

Altri voti andarono dispersi.

Le schede bianche furono 43; le nulle 6.

I risultati delle votazioni per la nomina della Commissione permanente per le petizioni, della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, e della Commissione sull'Amministrazione del debito pubblico sono nulli per mancanza del numero legale.

Si dovranno quindi ripetere queste tre votazioni.

Intanto ora l'ordine del giorno recherebbe appunto la rinnovazione di queste votazioni. Ma debbo avvertire la Camera che non sono ancora pronte le schede, per la nomina della Commissione del bilancio, e non si avranno che durante la seduta. Credo quindi conveniente, per evitare una doppia chiama, di rimandare tutte queste votazioni in fine di seduta.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Così dunque rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge per Consorzi di acqua a scopo industriale; ma l'onorevole ministro Grimaldi fa avvertire la Presidenza e la Camera di essere trattenuto in Senato, e che non potrà intervenire alla Camera prima della fine della seduta. Si potrebbe quindi invertire l'ordine del giorno e discutere ora il disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità. (*Sì, sì!*).

Si procederà dunque alla discussione di questo disegno di legge e chiedo all'onorevole ministro della pubblica istruzione se acconsenta che la discussione abbia luogo sul disegno di legge della Commissione.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge modificato dalla Commissione.

Adamoli, segretario, legge: (V. Stampato n. 64-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare nella discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli:

“ Art. 1. Lo Stato, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'arte e di antichità esistenti nel regno, che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII. ”

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Indelli. Mi congratulo prima di tutto con la Commissione per lo studio accurato che ha fatto intorno ad una materia così difficile, che ha sempre dato da pensare agli uomini dell'arte da una parte, e della scienza del diritto dall'altra. Essa ha felicemente risolto gravi problemi; per guisa che questo lavoro segnerà un gran passo per la soluzione di ardue questioni, che sono argomento del disegno di legge.

Non accetto con ciò tutte le sue proposte, perchè vi sono alcune particolari disposizioni sulle quali forse prenderò a parlare in senso opposto. Ma non posso ora tralasciare di osservare, come uno di coloro che hanno sempre seguito le discussioni giuridiche su questo argomento, che la Commissione ha percorso delle vie nuove, quantunque

designate dalle precedenti discussioni, ed è venuta a conclusioni generali che io posso accettare.

Una delle questioni in cui potrò dissentire alquanto è quella relativa alla proprietà dei ruderi dei monumenti pubblici.

È una questione questa molto discussa dai giureconsulti, ed ultimamente vi portarono il loro avviso due uomini, due sommi giureconsulti, il senatore Miraglia da una parte ed il nostro Mantellini dall'altra. Il senatore Miraglia, appoggiato alla massima giuridica, che i fabbricati pubblici ed i beni demaniali, in genere, quando non sono più destinati ad uso pubblico, cessano di essere fuori commercio, ha ritenuto in una dotta relazione al Senato che i ruderi dei monumenti pubblici di una volta, che si trovano nelle proprietà private, non appartengano allo Stato. Il Mantellini in vece, che si trovò spesso a sostenere le ragioni dello Stato su questa materia, volle dimostrare il concetto contrario.

Ora io ritengo che spesso una simile questione è accademica per ragioni che ora qui non occorre specificare.

Ma parto da un ordine d'idee che è stato in siffatta discussione dimenticato. Quando voi al proprietario dei terreni, nei quali si fanno gli scavi, non date un utile e lo disinteressate, vi private della prima e più potente cooperazione che dovete desiderare e sollecitare, cioè dell'opera del proprietario stesso. In una parola, se voi concentrate il diritto di proprietà di questi monumenti al solo Stato e non date al proprietario che la sola superficie, non solo costui non avrà nessun interesse a far gli scavi, ma avrà un interesse opposto. E ciò io osservo, non dal punto di vista giuridico, ma da quello dell'interesse dello Stato.

Richiamando su di ciò l'attenzione della Commissione e della Camera, non avrei per ora altro da aggiungere.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, metterò a partito l'articolo primo, così concepito:

“ Lo Stato, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'arte e di antichità esistenti nel regno, che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII. ”

(*È approvato*).

“ Art. 2. Per questa parte del pubblico servizio, il territorio del regno verrà diviso in re-

gioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare allo adempimento degli obblighi che essa impone alle amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Serena. Quest'articolo 2 corrisponde all'articolo 3 del disegno di legge proposto dal Ministero. Domanderei all'onorevole Commissione quali siano state le ragioni che l'hanno indotta a sopprimere ciò che l'onorevole ministro per la pubblica istruzione avea proposto relativamente all'istituzione di musei di antichità e di oggetti d'arte nelle varie regioni d'Italia. Aspetterò la risposta dell'onorevole relatore per chiedere, se occorre, di parlare di nuovo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Avrei bisogno di uno schiarimento. Dove è detto che « il territorio dello Stato verrà diviso in regioni (questa parola regioni non mi piace, e la vorrei abolita dalla nomenclatura delle circoscrizioni politiche e amministrative dell'Italia, l'Italia essendo unita), in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica autorità speciali » io domando se queste autorità speciali saranno elettive, o nominate dal Ministero; se saranno stipendiate, o gratuite; perchè se si trattasse di istituire ancora delle nuove Commissioni gratuite, come sono adesso, sarebbe lo stesso che niente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, relatore. Debbo prima di tutto, prendendo a parlare, ringraziare l'onorevole Indelli delle espressioni cortesi usate verso la Commissione per il lavoro da essa presentato alla Camera.

Quanto poi alla questione da lui sollevata, mi riservo di parlarne quando arriveremo all'articolo che ne tratta.

L'onorevole Serena osserva che la Commissione ha proposto una modificazione all'articolo 3 del disegno ministeriale, divenuto 2 in quello della Commissione; e domanda perchè la Commissione abbia proposto di omettere le parole: « saranno istituiti un museo ed un ufficio governativo... »

La Commissione, non nascondendosi la difficoltà e la complicazione del problema che si trattava di risolvere con questa legge, credette che ufficio precipuo di essa dovesse essere di far cessare i maggiori inconvenienti che in questa ma-

teria si verificano oggi e che provengono dalla molteplicità e dalla varietà grandissima delle leggi che la regolano nelle varie parti d'Italia.

Ci sono oggi in tutta l'Italia delle leggi che regolano questa materia; ci sono delle autorità incaricate dal Governo di curarne l'osservanza; ma questa diversità di leggi, talvolta insufficienti talvolta troppo severe, porta a degli inconvenienti gravi.

Così lo scopo che si vorrebbe raggiungere, di conservare cioè i tesori artistici dell'Italia, non si raggiunge perchè la molteplicità delle disposizioni che pur vigono oggi ne rende difficile l'applicazione.

La Commissione ritenne che fosse questa la parte essenziale del suo ufficio. Studiare la questione; proporre una serie di provvedimenti che risolvessero l'arduo problema di conciliare l'interesse pubblico con l'interesse privato; stabilire un complesso di disposizioni le quali fossero ugualmente applicabili a tutta l'Italia, e lasciare del resto che queste disposizioni si continuassero ad applicare dal Governo, per mezzo di quelle stesse autorità e di quelli stessi impiegati che se ne occupano oggi.

Quanto poi alla questione dell'istituzione di un museo in ciascuna regione, parve alla Commissione che stabilire tassativamente questo obbligo in una legge nuova non fosse oggi necessario nè opportuno. Lo stabilire dei musei nuovi, sarà cosa che potrà esser fatta quando se ne ravvisi l'opportunità; quindi non parve alla Commissione che convenisse di stabilire con questa legge la istituzione di un museo per ogni regione.

L'onorevole Cavalletto ha fatto delle obiezioni alla parola *regione*.

Osservo che la divisione del regno in regioni, è cosa consigliata in questo caso dalla natura stessa degli interessi che si tratta di tutelare. Sarà la storia che indicherà quali queste regioni debbano essere; ma il determinarle dovrà lasciarsi al potere esecutivo. Volendo stabilirle colla legge, bisognerebbe fare una discussione che parve alla Commissione uscisse dai limiti di ciò che spettava ad essa di fare.

Quanto alle altre osservazioni dell'onorevole Cavalletto, il quale ha domandato quali sarebbero queste autorità, mi riferisco alle cose che ho già dette, rispondendo all'onorevole Serena.

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Io consento nelle osservazioni fatte dall'onorevole Serena.

Le risposte date all'onorevole Serena dall'onorevole relatore non mi hanno soddisfatto.

Sta bene che si tratta in questa legge di curare la conservazione degli oggetti d'arte e di scavo; ma, poichè una legge si fa, a me pare che si dovrebbe, non soltanto curare la conservazione materiale, ma anche, per così dire, la conservazione scientifica.

Ora gli oggetti di scavo, o qualsiasi altro oggetto, non si raccolgono più come si raccoglievano prima quando, per esempio, come l'Hamilton, si prendevano vasi di ogni specie, di ogni regione e si faceva un museo di ceramica.

Adesso un oggetto di scavo antico ha tanto maggior valore quanto più è vicino alla regione, dalla quale è esumato; per esempio il museo Camuccini, comperato da un ministro dell'istruzione pubblica, è un museo di oggetti etruschi.

Ebbene; fu mandato a Palermo!

Ora è chiaro che a Palermo un museo di oggetti etruschi ha meno valore scientifico, minore importanza di quella che avrebbe, se si trovasse a Chiusi, o a Firenze.

Il concetto del museo per ogni regione (mi permetta l'onorevole Cavalletto, ch'io insista sulla parola *regione*, la quale non può essere mutata, perchè è la parola accettata scientificamente da tutti coloro che si occupano di questi studi) servirebbe, a mio giudizio, precisamente a questo scopo; allo scopo cioè di raccogliere gli oggetti di scavo di quella data regione tutti quanti insieme, per modo che lo studio di tutte le diverse manifestazioni dell'arte della regione medesima, possa farsi agevolmente.

Gli studi di questa natura sono stati difficili fino ad ora, perchè appunto gli oggetti, per esempio, della regione Umbra, sono stati mescolati con gli oggetti scavati nella Magna Grecia e quelli della Magna Grecia confusi con quelli dell'Etruria; i quali hanno tutti, secondo il diverso territorio e la diversa indole dei popoli, un carattere speciale.

Questi musei speciali sono dappertutto. Perfino l'Inghilterra, che ha poca arte antica, ha stabilito dei musei speciali. Lo stesso è avvenuto in Germania.

Per queste ragioni io consiglierei la istituzione di questi musei. Per conseguenza a me pare che l'articolo ministeriale, per questa parte, sia da preferirsi a quello della Commissione.

Intendo che vi debbano essere difficoltà finanziarie; ma nel dare al ministro facoltà di stabilire un museo per ogni regione, dove il numero delle opere sia tale da consentirne la istituzione, a me pare che non vi sia nulla di male. Credo anzi che vi sia molto di bene se il ministro, avuta questa facoltà, se ne servirà nei limiti che crederà oppor-

tuni e provvederà alla spesa con la legge del bilancio.

A me pare che dal momento che si fa una legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, si debba provvedere, non solo, lo ripeto, alla loro conservazione materiale, ma anche alla loro conservazione scientifica, vale a dire al loro ordinamento razionale.

Presidente. Onorevole Martini, Ella proporrebbe che in luogo dell'articolo 2 della Commissione fosse votato l'articolo 3 del disegno di legge ministeriale?

Martini Ferdinando. Precisamente.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io debbo insistere per la eliminazione della parola *regione*; e debbo insistere su questa esclusione per la ragione stessa espressa dall'onorevole Martini, il quale non vuole che gli oggetti di antichità scoperti si confondano da un paese all'altro. Io quindi proporrei che invece della parola *regione* si dicesse *provincia*.

Martini Ferdinando. Ma non si può, onorevole Cavalletto!

Cavalletto. Si può benissimo. Ogni provincia nostra è ricca di antichità; ogni città capoluogo di provincia ha il suo museo, e non permetterebbe che i preziosi avanzi dell'antica civiltà locale scavati nel proprio territorio fossero portati altrove. Per esempio la provincia di Padova ha un museo nel suo capoluogo e nella provincia stessa la città di Este ha un museo ricco e importantissimo delle epoche celtica, euganea, etrusca e romana; nè quelle città permetterebbero che i loro musei fossero soppressi per concentrarli altrove, per esempio a Venezia o a Verona, o che fossero privati degli oggetti più interessanti. Fareste sorgere grandissime opposizioni.

Io domando poi se le autorità delegate dal Ministero siano gratuite o stipendiate. A questo il relatore non ha risposto.

Se volete fare delle Commissioni gratuite non otterrete alcuno scopo, perchè queste Commissioni non esercitano una vera ed efficace sorveglianza e direzione, e la loro azione poi nel fatto si farebbe poco efficace se la loro giurisdizione si estendesse a troppo vasto territorio. Del resto, fate quello che credete meglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

Serena. Io aveva rivolto all'onorevole relatore una semplice domanda, perchè speravo che le sue risposte mi avrebbero persuaso delle ragioni che hanno consigliato la Commissione a pren-

dere un provvedimento diverso da quello dell'articolo terzo ministeriale; ma confesso francamente che, sebbene io abbia ammirato il lavoro della Commissione e la bella relazione dell'egregio mio amico Cambray-Digny, non sono, però, rimasto persuaso delle risposte ch'egli mi ha dato.

Già l'onorevole Martini Ferdinando prima di me, e meglio di quel che io avrei potuto, ha detto per quali ragioni egli sostiene la proposta ministeriale, anzichè quella della Commissione.

Io, quindi, potrei limitarmi a pregare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di mantenere il suo articolo 3°. Ma giacchè ho facoltà di parlare, debbo far osservare all'onorando nostro collega Cavalletto, che, quando si tratta di conservazione di monumenti di antichità, noi non possiamo usare una parola diversa da quella usata dalla Commissione e dal Ministero, cioè di *regioni*.

L'onorevole Cavalletto dice che tutte le nostre provincie sono ricche di monumenti. È verissimo; ma molte delle nostre attuali provincie sono creazioni recenti; moltissime sono suddivisioni antiche di antichissime regioni.

Quando si tratta di raccogliere gli oggetti di arte di una data parte di territorio, bisogna costituire dei musei regionali. La regione umbra può avere il suo museo; una gran parte del mezzogiorno d'Italia si suole impropriamente chiamare Magna Grecia, ma gli studi archeologici moderni hanno dimostrato qual'era la Magna Grecia, e non quella che s'intende generalmente, confondendosi stranamente la regione Metapontina, la Tarentina, l'antica Calabria, la Peucezia, la Daunia, la Messapia ecc.

Tutte codeste regioni ebbero una propria storia, ebbero una civiltà propria, rappresentata da quei monumenti che noi vogliamo conservare.

D'altra parte, onorevole Cambray Digny, io credo che l'istituzione di musei in ciascuna regione, fatta dal Governo, sarà veramente utile e potrà efficacemente contribuire alla conservazione dei preziosi oggetti che ancora ci avanzano delle varie regioni d'Italia.

Pur troppo nei musei delle capitali dei diversi Stati che divisero l'Italia fino ai giorni nostri ci sono monumenti, ci sono avanzi di antichità che appartenevano alle regioni dei vari Stati; ma oramai quegli avanzi hanno perduto il nome proprio e tutti o quasi tutti ignorano la loro provenienza, con grave danno di chi si affatica a ricostruire la storia delle antiche regioni italiane. Non più si riconosce nel museo di Napoli quali sono i vasi Campani, quali gli Etruschi, quali i monumenti

Messapici; o al più al più, ora si tenta di riconoscere i monumenti ritrovati nell'antica Messapia in quelli che hanno iscrizioni composte con un alfabeto che oggi si chiama alfabeto Messapico.

Dunque è indispensabile che il Governo istituisca esso dei musei regionali. Io sono sicuro, che il Governo si sia indotto a far questa proposta perchè ha creduto che, con tutta la buona volontà delle provincie, non si riesca a istituire nulla di serio, nulla di durevole.

Io parlo, o signori, di quelle provincie che conosco. Nella mia provincia, con tutta la buona volontà di una deputazione di storia patria provinciale, si è impiantato un museo che è rimasto qual'era fin dalla sua prima istituzione e non può accrescersi, migliorarsi e completarsi per mancanza di mezzi e per difetto di una stabile direzione. E certo la Peucezia è una regione importante d'Italia. Tutti i giorni troviamo monumenti non solo dell'età antica ma dell'epoca preistorica. Non abbiamo un museo provinciale, non abbiamo un museo della regione dove poter raccogliere tutti codesti preziosi avanzi dell'antichità.

Io quindi, non persuaso delle risposte dell'onorevole mio amico Cambray-Digny, a cui del resto rendo piena e sincera lode per la bella relazione e per gli studi coscienziosi fatti su questo disegno di legge, conchiudo con l'associarmi all'onorevole Martini e con pregare l'onorevole ministro della pubblica istruzione di mantenere l'articolo 3 del suo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrighiani. In questo articolo 2 si parla degli obblighi che la presente legge impone alle amministrazioni pubbliche, agli enti morali ed ai privati. Questi obblighi sono determinati, di mano in mano, nei vari articoli; ma, siccome è più sul concetto fondamentale che io intendo parlare, anzichè sopra ogni singolo obbligo imposto, così parlerò su questo articolo 2.

E, prima di tutto, io sarei d'accordo con l'onorevole Martini nel mantenere l'articolo 3 del Ministero. Intendo e capisco perfettamente le gravi difficoltà, alle quali è andata incontro la Commissione nel conciliare due cose molto difficili a conciliarsi: cioè a dire, l'interesse che ha lo Stato, nella conservazione degli oggetti d'arte, e il diritto di proprietà; due cose che la Commissione ha cercato di conciliare nel modo che essa ha creduto migliore. Però, per me, credo che vi sarebbe ancora un modo più efficace di conciliarle: cioè di fare, per gli oggetti d'arte in genere

quella stessa cosa che è stata fatta per gli scavi, pei ruderi, pei monumenti. Se lo Stato ha un interesse tale, da ledere il diritto di proprietà, per mantenere questi oggetti d'arte, codesto diritto non può estendersi all'infinito; e deve esser limitato, io credo, semplicemente a quegli oggetti d'arte, i quali hanno un vero valore, non solo artistico, astrattamente parlando, ma artistico storico; cioè, che servano per lo studio e per la storia dell'arte.

Quindi, a parer mio, crederei che in quello elenco, che è compreso nell'articolo 25 della legge, dovrebbero essere inclusi gli oggetti d'arte, i quali si trovino in queste condizioni, perchè siano mantenuti, e non possano esser dispersi o venduti; ma che si lasciassero liberi quelli che abbiano un semplice interesse artistico, un interesse che possa giustificare codesta limitazione fatta a un diritto sacro, quale è il diritto di proprietà.

Ed è in questo senso che, quando arriveremo all'articolo 25, proporrò un'aggiunta al medesimo. Ed è anche in questo senso che credo più efficace, più utile l'articolo 3 proposto dal Ministero, anzi che l'articolo 2 proposto dalla Commissione; perchè appunto a codeste Commissioni, di cui dovranno far parte persone competenti, potrà esser data la facoltà di fare i cataloghi di oggetti d'arte che davvero interessano per la storia dell'arte.

Si dirà che questa non è cosa così facile, ma io non la credo impossibile; perchè si conoscono perfettamente le categorie degli oggetti d'arte che hanno davvero quest'interesse storico-artistico, il quale giustifica una misura eccezionale nella nostra legislazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini.

Mordini. Dirò due sole parole.

Mi accosto anche io all'opinione manifestata dall'onorevole Martini, cioè che all'articolo 2 della Commissione debba essere preferito quello ministeriale. Vorrei però che all'articolo ministeriale venisse fatta una modificazione.

Esso impone l'obbligo tassativo d'istituire in ciascuna regione un museo ed un ufficio governativo; questo a me pare soverchio. Io credo che molto meglio sarebbe se l'articolo dicesse che potranno essere istituiti un museo ed un ufficio governativo in ciascuna regione, lasciando libera facoltà al Governo di vedere in quali casi ne occorra l'opportunità ovvero anche la necessità.

Io quindi proporrei questa modificazione all'articolo ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, relatore. Io aveva chiesto di parlare per esporre a nome della Commissione questo concetto, che, quando non si imponesse al Governo un vero e proprio obbligo assoluto, ma gli si riconoscesse la facoltà di istituire musei, la Commissione accetterebbe una modificazione in questo senso.

Perciò la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Mordini.

Presidente. Dunque la Commissione accetta l'articolo ministeriale con questa modificazione?

Cambray-Digny, relatore. La Commissione accetta l'articolo, che nel disegno di legge ministeriale porta il numero 3 con la modificazione proposta dall'onorevole Mordini, che cioè invece di "saranno" si dica "potranno essere istituiti."

La Commissione era stata indotta nella sua proposta da ragioni puramente finanziarie, non ritenendo di potere imporre al Governo un obbligo che avrebbe avuto per conseguenza un onere non lieve; ma essa non ha inteso di negare al Governo la facoltà d'istituire musei, e consente pienamente che nella legge stessa questa facoltà sia affermata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io credo che bisogna prima di tutto intendersi bene su quello che si vuole con i due articoli.

L'articolo del Governo e quello della Commissione provvedono a due cose diverse.

L'articolo 3° del Governo dice:

"Per questa parte del pubblico servizio, il territorio del regno si considera spartito in regioni; in ciascuna delle medesime saranno istituiti un museo ed un ufficio governativo, destinati a curare i monumenti e le antichità esistenti nella regione stessa, e quelle che potranno tornarvi a luce mediante scavi sistematici o scoperte fortuite."

L'articolo 2° della Commissione dice invece:

"Per questa parte del pubblico servizio il territorio del regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare allo adempimento degli obblighi che essa impone alle amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati."

Si tratta dunque di due concetti che non sono identici. Altra cosa è un museo regionale, e altra cosa un ufficio del Governo per curare l'esecuzione della presente legge.

Or dunque, secondo la proposta modificazione,

verrebbe sacrificato il concetto della Commissione; mentre io ritengo che il Governo debba necessariamente delegare in ciascuna regione un' autorità per l'esecuzione della presente legge.

Potrà rimanere facoltativa l'istituzione del museo regionale; ma un' autorità regionale per l'esecuzione della legge vi deve essere sempre, perchè altrimenti potrebbero mancare in qualche luogo le autorità le quali debbano curare questa parte così importante del pubblico servizio.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Sull'articolo 2 della Commissione, la quale vorrà permettere anche a me di rallegrarmi del lavoro sapientemente condotto, poichè è riuscita ad eliminare il maggior numero delle difficoltà che presenta una legge di questa natura, sull'articolo secondo, dicevo, gli onorevoli Martini, Mordini e Serena hanno espresso il desiderio che l'istituzione dei musei regionali proposta nell'articolo 3 del Ministero non scomparisse ed hanno domandato quindi la restituzione di quell'articolo. Era naturale che il Ministero dovesse consentire, pure avendo spiegato i motivi per cui aveva accettato la soppressione; motivi accennati anche dall'onorevole relatore.

Evidentemente il Ministero non ha mai creduto che, non autorizzandosi espressamente l'istituzione dei musei gliene si facesse un divieto. Ma poichè coloro che hanno propugnato il ripristinamento della proposta ministeriale hanno nettamente dichiarato che intendono piuttosto confermare una facoltà, che imporre un obbligo, io sono lieto che la Commissione sia venuta in questo medesimo avviso.

Un'altra osservazione ha fatto l'onorevole Indelli e mi pare ragionevolmente.

La Commissione, sopprimendo l'istituzione obbligatoria dei musei, quale si prescriveva nell'articolo 3, voleva per altro conservati quegli ufficiali che avrebbero dovuto vigilare su tutte le antichità della regione; e però ha dovuto prescrivere l'istituzione di un ufficio speciale.

Ora quest'ufficio speciale che vorrebbe creare la Commissione, che desidera l'onorevole deputato Indelli, esiste di fatto. Abbiamo tre specie di ufficiali non solo nelle regioni, ma nelle provincie ed anche nei comuni; gl'ispettori, le Commissioni per i monumenti, e finalmente i delegati regionali. Tutti uffici che l'amministrazione ha potuto istituire sfruttando la buona e generosa volontà di coloro che amano la conserva-

zione di questo glorioso patrimonio del nostro paese.

Ma ora si tratta di dare a tutto questo ordinamento la consacrazione solenne della legge. Ed a me parrebbe che si potrebbe dire così: "Potranno essere istituiti un museo ed un ufficio governativo, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare, ecc.," come nel rimanente dell'articolo.

Si tratterebbe di riprendere la prima parte dell'articolo ministeriale, aggiungendovi la seconda parte dell'articolo della Commissione.

L'onorevole Torrigiani, se bene ho inteso, ha fatto alcune osservazioni che si riferiscono all'articolo 25, quindi, allora che verrà in discussione quell'articolo, sarà il caso di tener conto delle considerazioni da lui esposte.

All'onorevole Cavalletto spiace la parola regione; egli vorrebbe sostituire ad essa l'altra: provincie.

Ma l'opera d'arte non è solo una produzione individuale dell'artefice, ma la rappresentazione di quel mezzo sociale in cui essa si manifesta. Essa esprime l'indole, il carattere di una civiltà, determina un momento storico. Essa attinge quindi valore e significato dalla sua sede di origine; fuori di essa rimane un monumento muto; ecco perchè si caldeggia l'istituzione di musei regionali, e si sussidiano volentieri, potendo, i musei provinciali e comunali.

Ora le provincie non rispondono a questo concetto, giacchè non tutte le provincie italiane possono avere la loro propria e singolare fisionomia.

La parola " regione " pertanto qui non tende a frazionare l'unità del territorio italiano, ma risponde a svolgimenti particolari di civiltà e di razze, le quali hanno predominato e predominano in un luogo piuttosto che in un altro: è tutta la storia del nostro passato la quale si contiene e si annunzia anche in queste opere d'arte che noi vogliamo conservare.

Quindi l'onorevole Cavalletto dovrebbe accontentarsi di questa considerazione: che non c'è frazionamento della nazione italiana...

Cavalletto. Si potrebbe dire provincia archeologica.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Ma l'archeologia con questa legge verrebbe sino al secolo diciottesimo, e questo appartiene alla storia moderna, nè l'arte sua e dei secoli che immediatamente lo hanno preceduto, appartengono a quella.

Presidente. L'onorevole ministro proporrebbe dunque che l'articolo da sottoporsi al voto della Camera fosse composto della prima parte dell'articolo terzo ministeriale sino alle parole " uf-

ficio governativo „ e della seconda parte dell'articolo proposto dalla Commissione.

Ora debbo annunziare alla onorevole Commissione ed alla Camera una nuova formula proposta dall'onorevole Serena del tenore seguente e che racchiuderebbe lo stesso concetto: “ votare l'articolo secondo della Commissione tal quale ed aggiungervi un capoverso così concepito: “ In ciascuna regione potrà essere istituito un museo per la conservazione dei monumenti e delle antichità della regione medesima. „

Prego la Commissione ed il ministro di dirmi se accettano questa proposta.

Cambray-Digny, relatore. La Commissione non avrebbe difficoltà di accettarla qualora anche l'onorevole ministro l'accettasse.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Chiedo uno schiarimento. In questo articolo è detto che il territorio del regno verrà diviso in regioni; e sta bene; ma desidererei sapere quale concetto seguirà l'amministrazione per fare questa divisione.

Quali saranno le regioni in cui si dividerà il regno? Si intenderanno le regioni antiche e politiche in cui si divideva l'Italia? O le regioni di Augusto, secondo le quali oggi si ordinano i monumenti scavati nelle varie parti del regno, secondo la relazione fatta all'accademia dei Lincei, dalla Divisione del Ministero della pubblica istruzione che regge gli scavi e le belle arti? Ovvero il Ministero si crederà in diritto di creare delle regioni speciali? E se si crederà in diritto di creare tali regioni, con quali criteri le creerà?

Mi pare che a tutte queste domande il ministro e la Commissione debbano dare risposta prima che noi votiamo l'articolo; la qual cosa mi sembra essere un elemento necessario del voto che dovranno dare i colleghi che arrivano adesso. (*Urriti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, relatore. Io ho accennato un momento fa le ragioni per cui la Commissione avea accettato questa espressione. La Commissione ritenne che non fosse ufficio del legislatore lo stabilire come dovesse farsi questa divisione del territorio del regno in regioni richiesta dal disegno di legge; e le stesse considerazioni svolte ora dall'onorevole Bonghi confermano in me la persuasione che non spetti alla Camera di determinare queste regioni, e che ciò debba necessa-

riamente lasciarsi al Governo. È il Governo che deve farlo.

Bonghi. È la scienza.

Cambray-Digny, relatore. È la scienza; ma è il Governo il quale applica i dati della scienza.

Presidente. Dunque sono due gli emendamenti che furono proposti: uno, quello dell'onorevole Cavalletto, che vorrebbe sopprimere la parola *regioni* sostituendo ad essa la parola *province*.

Come egli avrà inteso, nè il ministro nè la Commissione accettano questo emendamento; per cui io debbo chiedergli se lo ritira o lo mantiene.

Cavalletto. Quando saprò il significato di questa parola *regioni* allora potrò dire se ritiro o mantengo il mio emendamento.

Una voce dalla Commissione. È stato già detto.

Cavalletto. Ma su ciò non è stato specificato niente! Tanto è vero che non si è concretamente risposto nè a me nè all'onorevole Bonghi.

Dunque, ripeto, fino a che non saprò quale significato voglia darsi alla parola *regione*, se politico o archeologico, non potrò dire se ritiro o mantengo il mio emendamento.

Presidente. Ma io debbo pur sapere se lei mantenga o ritiri il suo emendamento per vedere se vi sia nella Camera chi lo secondi.

Cavalletto. Lo mantengo.

Presidente. Allora chiedo alla Camera se appoggi l'emendamento proposto dall'onorevole Cavalletto, il quale propone che alla parola *regioni* sia sostituita quella di *province*.

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(*È appoggiato*).

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Serena, il quale propone che all'articolo secondo della Commissione sia aggiunto questo capoverso:

“ In ciascuna regione potrà essere istituito un Museo per la conservazione dei monumenti e delle antichità della regione medesima. „

Il Ministero non ha dichiarato di accettarlo.

Serena. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Serena. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare il mio emendamento. Quando noi abbiamo chiesto che fosse approvato l'articolo ministeriale anzichè quello della Commissione, l'onorevole ministro ha detto di accondiscendere; ma ha poi dichiarato di accettare la proposta dell'onorevole Mordini.

Ora, io propongo che si mantenga l'articolo 2º della Commissione, col quale si impone l'obbligo al Governo di delegare delle autorità in ciasche-

duna regione per la conservazione dei monumenti; e con l'aggiunta del 2° alinea concedo al Governo la facoltà di poter istituire musei regionali secondo la proposta dell'onorevole Mordini.

Credo quindi che il mio emendamento, che del resto non è stato respinto dall'onorevole ministro, possa da lui essere accettato definitivamente.

Presidente. Il ministro lo accetta?

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Sì.

Presidente. La Commissione?

Cambray-Digny, relatore. Lo accetto.

Presidente. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io non potrei consentire con l'onorevole relatore che spetti al potere esecutivo lo sciogliere la questione che io ho posta; ma ad ogni modo sarebbe stato utile che il pensiero del potere esecutivo fosse stato dichiarato alla Camera; giacchè si tratta di cosa di non piccola importanza.

La parola *regione*, e la parola *provincia* che vorrebbe surrogarle l'onorevole Cavalletto, hanno già un senso nella nostra amministrazione, e non è possibile di separarle da questo senso che viene loro dato da molti anni nella storia della nostra legislazione.

Regione e provincia noi sappiamo quello che vogliono dire; se voi volete dunque dare al Ministero dell'istruzione pubblica il diritto di dividere in nuovi compartimenti, in nuovi circondari, in nuovi distretti il regno, bisogna che non adoperiate una parola, la quale esprime già una divisione fatta.

La regione alla quale si rivolgerà il potere esecutivo potrebbe essere quella che noi chiamavamo una volta regione napoletana, regione toscana, regione lombarda, regione ligure; oppure la provincia, come vorrebbe l'onorevole Cavalletto; ebbene, badate che estendendone il significato, e non lasciando loro quello che avevano finora, non si producano piccole difficoltà.

Perchè, credete voi che nella regione anconetana, nella regione sicula sia facile eseguire la seconda parte dell'articolo?

Questo sarà difficile, soprattutto con le abitudini, che avete lasciato prendere.

Sicchè io credo che questo articolo non sia chiaro, e dia luogo a grandi difficoltà; e ritengo che il potere esecutivo dovrebbe chiarirlo più di quello che abbia fatto.

Se la Commissione vuol dare al potere esecutivo una nuova facoltà, la dia pure; ma consideri la Camera le gravi difficoltà, che si do-

vranno incontrare, soprattutto, ove per regione si intenda una circoscrizione larga.

Se si fonderà un museo solo in codesta circoscrizione, si ribelleranno tutti i comuni nei quali si fanno gli scavi.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cappino, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Bonghi trova oscura la parola regione; e per provarne la oscurità, accennò alla regione di Augusto.

Egli troverebbe più chiara la parola provincia; ma io potrei domandargli: quali provincie? Le presenti o quelle del tempo di Augusto? Ciò prova che gli è necessario stare a quella locuzione, alla quale l'uso odierno ha dato un valore, che una legge odierna deve riconoscere.

Il Ministero ha significato ciò che intenda per regione: e se io avessi sospettato che si potesse fare una questione simile avrei mostrato un decreto degli ultimi mesi del 1884 con cui si sono nominati i delegati regionali, alcuni dei quali già provvedono alla revisione dei cataloghi.

All'ultima osservazione, che cioè sia difficile istituire questi musei, risponde appunto la locuzione; perchè noi non abbiamo detto che debba essere istituito un unico museo per ogni regione; se avessimo detto ciò, ci saremmo messi nella condizione di distruggere alcuni musei che col l'approvazione della Camera io ho potuto istituire. (*Benissimo!*).

A me pare quindi che la Camera possa essere persuasa che la parola regione ha qui il significato che è nell'uso comune.

Voci. Ai voti!

Presidente. Metto a partito in primo luogo la proposta dell'onorevole Cavalletto, che è di sostituire la parola "provincia" alla parola "regione."

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata.*)

L'articolo due, per consenso del Ministero e della Commissione, che hanno accettato la proposta dell'onorevole Serena, rimane così concepito:

"Per questa parte del pubblico servizio il territorio del regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare allo adempimento degli obblighi che essa impone alle

amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati.

“ In ciascuna regione potrà essere istituito un museo per la conservazione dei monumenti e delle antichità della regione medesima. ”

Pongo a partito quest'articolo. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

“ Art. 3. I musei formati dalle provincie e dai comuni saranno regolati colle norme stabilite per quelli dello Stato, e potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento. ”

(È approvato).

“ Art. 4. Gli edifizii di proprietà dello Stato descritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 1, sono inalienabili, debbono esser conservati a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono, e non possono esser restaurati, o in qualsiasi modo alterati, senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. ”

(È approvato).

“ Art. 5. Le spese per la conservazione e il restauro degli edifizii di cui nel precedente articolo saranno repartite in due ordini: in quelle necessarie per conservare gli edifizii e mantenerli atti all'uso a cui sono destinati, e in quelle unicamente richieste per tutelare gli interessi della storia o dell'arte.

“ Le prime saranno sostenute dalle amministrazioni dalle quali dipendono gli edifici predetti; le altre andranno in variabile misura a carico del Ministero dell'istruzione pubblica.

“ Tutti i lavori saranno sottoposti dal Ministero della pubblica istruzione alla vigilanza dell'autorità delegata, la quale potrà farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cambray-Digny, *relatore*. A quest'ultimo comma dell'articolo 5 fra l'onorevole ministro e la Commissione sarebbe concordata una modificazione.

Secondo il progetto della Commissione, tutti i lavori dovrebbero essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione pubblica. Ma è poi sembrato opportuno che al Ministero medesimo sia data maggiore autorità di quella che gli verrebbe dal solo diritto di vigilanza. Quindi proponiamo di sostituire a questo ultimo comma una dizione alquanto diversa, al fine di determi-

nare che l'esecuzione dei lavori dipenderà dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Martini Ferdinando. Benissimo!

Presidente. Onorevole relatore, voglia avere la compiacenza di formulare la sua proposta e di trasmetterla alla Presidenza.

(Il relatore scrive la proposta e la manda al presidente).

L'emendamento, proposto dalla Commissione, all'ultimo capoverso, sarebbe concepito in questi termini:

“ Tutti i lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Ministero della pubblica istruzione. ”

L'onorevole ministro della pubblica istruzione accetta questa proposta?

Coppino, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, metterò dunque a partito l'articolo 5 con l'emendamento testè proposto dall'onorevole relatore.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 6. Gli edifizii di proprietà dei comuni, delle provincie e di enti morali riconosciuti, che siano iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25 n. 2, dovranno esser conservati a cura e spese degli enti proprietari: non potranno essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà il diritto di sorvegliare i lavori, e di farli sospendere quando siano condotti contro le norme stabilite.

“ Quando le spese riconosciute necessarie, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edifizio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà esigere l'abbandono dell'edifizio, o concedere sussidii. ”

L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Mi pare che questo articolo contenga una disposizione sufficientemente draconiana. Per gli edifizii di proprietà demaniale, la legge fa una distinzione. Quando si tratta di conservare l'edifizio e mantenerlo atto all'uso al quale è destinato, la spesa spetta all'amministrazione da cui codesto edifizio dipende; quando invece si tratta di ciò che è necessario a tutelare il suo carattere storico o il suo pregio artistico, la spesa è sempre sostenuta dal Ministero della istruzione pubblica. Invece, quando si tratta di edifizii spettanti a provincie o a comuni, non soltanto non si fa alcuna

distinzione fra la parte, dirò così, puramente statica, e la parte che ha valore storico e artistico; ma si stabilisce niente meno che se alla conservazione di codesta ultima parte l'ente proprietario non sapesse o non potesse provvedere, lo Stato potrà esigere l'abbandono dell'edificio medesimo. Ora supponiamo, nè credo di fare ipotesi stranissima, che un palazzo comunale (per esempio, il palazzo comunale di Poppi nel Casentino; e ne potrei citare parecchi) abbia bisogno di restauri per la conservazione dell'uso al quale è destinato; in tal caso si capisce che l'ente proprietario, il municipio, debba provvedere alla spesa.

Ma supponete altresì che quel palazzo abbia ornamenti di grande pregio, e tali che il restauro di codesta parte decorativa importi una spesa ingente, la quale le finanze comunali non bastino a sostenerla: in questo caso, vorremo noi stabilire che lo Stato cacerà il municipio da codesto edificio, solamente perchè non ha abbastanza danari per mantenere i lavori d'arte che formano il pregio dell'edificio medesimo? Mi pare enorme!

Torraca. (*Della Commissione*). C'è il sussidio.

Martini Ferdinando. Un momento!... La legge dice che lo Stato potrà esigere l'abbandono dell'edificio, o concedere sussidii. Io mi figuro che, in questo dilemma, lo Stato si terrà volentieri al primo corno. (*Si ride*).

Voci al banco della Commissione. No.

Martini Ferdinando. Ma no, no!... Non bisogna stabilir per legge una cosa simile! Esigere l'abbandono dell'edificio, è enorme.

Io sono animato quanto la Commissione dal desiderio di conservare i monumenti. Senonchè io chiedo che si trovi una formola la quale, pur provvedendo a questo bisogno, risponda anche alle norme d'equità che nelle proposte disposizioni sarebbero violate.

A me sembra che, così come è ora, l'articolo non possa essere votato. Togliere violentemente una proprietà, unicamente perchè l'ente proprietario non ha modo di conservarla nel suo pregio artistico e storico (il che qualche volta, ripeto, può importare una spesa molto grave) mi pare che assolutamente non possa essere ammesso.

Aspetto di udire l'opinione della Commissione e del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Oltre l'osservazione dell'onorevole Martini, intorno alla quale mi intratterrò da qui a poco, credo di farne un'altra, la quale potrebbe anche

in certa guisa menomare i pericoli di cui egli ha parlato.

Qui si dice che si tratta degli edifici di proprietà dei comuni, delle provincie, e di altri enti morali, e che questi edifici non potranno essere alienati senza l'approvazione del Ministero della istruzione pubblica. Io comincio dal dire, che è necessario un'altro alinea in cui si dica che nulla è derogato alle leggi in vigore intorno alle forme e autorizzazioni necessarie per l'alienazione dei beni dei corpi morali. E questo perchè non si creda che per gli altri beni delle provincie e dei comuni debbano essere conservate le norme che vi sono oggi, e che per gli edifici monumentali iscritti nell'elenco dell'articolo 25 s'intenda di derogare alla legge generale. In vece, il pensiero dei proponenti è che, oltre le autorizzazioni e approvazioni ordinarie, vi debba essere anche il concorso dell'approvazione del Ministero di pubblica istruzione.

Questo mi pare giusto, e voi troverete in ciò una prima tutela. Perchè è chiaro che se il ministro della pubblica istruzione, secondo dice l'onorevole Martini, vorrà l'abbandono dell'edificio, sorgeranno poi le altre autorità tutorie, le quali dovranno o no consentire, secondo un giudizio equanime e nell'interesse del corpo morale. Vi deve essere per questa guisa il concorso dell'una e dell'altra autorità.

Per quello poi che dice l'onorevole Martini intorno alla durezza dell'esigere l'abbandono puro e semplice dell'edificio, sono d'accordo con lui.

Quando il Ministero della pubblica istruzione vuole l'abbandono, non capisco perchè questo abbandono debba farsi senza indennità.

L'indennità l'avete ovunque stabilita e sempre per gli stessi edifici de' privati; ed è anzi una delle innovazioni che è stata reclamata sempre, e per cui questa legge ha ragione di essere. Una volta vi era sempre lotta vivissima fra interessi e diritti privati, e interesse e diritto pubblico; ora, voi avete detto in questo disegno di legge che ogni espropriazione fatta dallo Stato per ragioni di pubblica utilità deve esser pagata.

Non capisco adunque, ripeto, perchè mai nel caso che il comune e la provincia manchino dei mezzi per fare i restauri, e il Governo faccia rissa a questi corpi morali che non possono provvedere immediatamente, debba lo Stato avere il diritto di prendersi la proprietà di un altro senza indennizzarlo. Questo assolutamente non mi pare equo. Per conseguenza io vorrei formulato questo articolo in modo da dire chiaramente che, oltre l'approvazione del Ministero dell'istruzione pub-

blica per le alienazioni in genere, è necessaria l'autorizzazione della solita potestà tutoria, seguendo le formalità prescritte per l'alienazione di tutti i beni dei corpi morali, e che nulla è derogato intorno a ciò alle vigenti leggi.

In secondo luogo poi chiedo che quando il Ministero dell'istruzione pubblica esigerà l'abbandono dell'edificio debba pagare l'indennizzo come per quelli de' privati.

Presidente. Intende Ella fare una proposta, onorevole Indelli?

Indelli. Desidero prima udire il relatore, riservandomi, se sarà necessario, di fare una proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini.

Mordini. Pare anche a me che l'esigere l'abbandono dell'edificio sia qualcosa che rasenti l'enormezza.

E infatti quest'abbandono si dovrebbe applicare agli edifici di proprietà dei comuni, delle provincie e di enti morali riconosciuti, che siano iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 2. Ora questo numero due dice:

“ Gli edifici di proprietà di provincie, di comuni, e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati. ”

E se questi edifici meritano per legge, nell'interesse della storia o dell'arte, di essere conservati, come li potrete abbandonare quando il comune o la provincia o l'ente morale non abbia i mezzi di restaurarli?

Io pregherei dunque la Commissione di tener conto di queste varie osservazioni, e di vedere se non si possa formulare diversamente quest'articolo, in modo da far cadere le obiezioni che furono sollevate.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cambray-Digny, relatore. Relativamente a quest'articolo sono state sollevate due questioni.

L'onorevole Indelli, riferendosi a quella parte dell'articolo dove è detto che l'alienazione di edifici monumentali di proprietà dei comuni, delle provincie o di enti morali non potrà esser fatta senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, ha espresso il dubbio che questa dizione lasci supporre che si possano alienare questi edifici, senza che siano più necessarie le formalità richieste dalle leggi dello Stato per l'alienazione d'immobili appartenenti a comuni, provincie, o enti morali.

Ora pare a me che il pericolo di lasciar credere che, con questa legge, si voglia derogare alle altre che regolano questa materia sott'altro aspetto, non esista.

L'articolo dice che l'approvazione del Ministero è richiesta per l'alienazione, per l'alterazione o restaurazione: è una disposizione che abbraccia tutto. Ma l'alienazione di immobili appartenenti ad enti morali, provincie, o comuni è regolata già da altre leggi; nè può dubitarsi che per tali alienazioni non sia necessario che questi enti debbano essere autorizzati dalle autorità tutorie dalle quali dipendono.

La legge nuova non porterebbe a questo principio alcuna modificazione, e non mi pare necessario di dichiarare espressamente che non se ne vogliono fare.

Io, d'altronde, non avrei alcuna ragione di oppormi ad una aggiunta in questo senso, quando si credesse che fosse indispensabile; ma veramente, ripeto, non ne vedo la necessità.

Vengo all'altra questione. L'onorevole Martini ha detto che quando si tratta d'immobili i quali appartengono allo Stato, si distinguono le spese necessarie per la conservazione degli edifici all'uso a cui sono destinati, da quelle che possono essere necessarie unicamente nell'interesse dell'arte e della storia, lasciando a carico delle amministrazioni da cui dipendono questi edifici la prima categoria di spese, e addossando al Ministero dell'istruzione pubblica quelle della seconda categoria. Ora, egli dice, perchè qualche cosa di simile non si farebbe per altri enti morali? Mi pare che il suo concetto sia stato questo.

Martini Ferdinando. Non propriamente così.

Cambray-Digny, relatore. Comunque sia, l'onorevole Martini ha notato questa differenza.

Ora io gli risponderò che, quando si tratta di edifici i quali appartengono allo Stato, e pei quali noi domandiamo che la conservazione sia fatta nel miglior modo (perchè noi riteniamo che in tutta questa legge ciò che appartiene allo Stato debba essere conservato più scrupolosamente, con maggior cura che non si possa esigere dagli enti morali e dai privati) va bene che il Ministero della pubblica istruzione pensi alla parte sua, alla parte che risponde agli interessi che ha l'incarico di tutelare, e che le altre amministrazioni pensino alla parte loro. Ma in fine dei conti, è sempre lo Stato, è sempre l'erario che paga; ed è lo Stato che deve pagare, perchè lo Stato che è proprietario di questi immobili, è ad un tempo obbligato a conservarli come proprietario, ed è obbligato a tutelarne la conservazione per l'interesse pubblico.

Ora, quando si tratta di provincie, comuni ed enti morali, la Commissione ha ritenuto di poter sempre esercitare sopra questi proprietari maggiore autorità che non sopra i privati.

Quando si tratta di edifici monumentali che appartengono a provincie o comuni, l'interesse della loro conservazione è di tutta l'Italia, ma è sentito poi più particolarmente nella regione in cui questi edifici esistono.

Dunque l'obbligo che noi imponiamo a queste provincie e comuni di conservare i monumenti loro, è giustificato dall'interesse delle provincie e dei comuni stessi, nè ci è parso che fosse giusto dover mettere a carico dello Stato tutte le spese che eccedessero ciò che è indispensabile alla conservazione degli edifici all'uso a cui servono. Quando un comune o un ente morale possiede un edificio di grande importanza artistica, e si vale di questo edificio o tenendoci un suo ufficio o ricavandone una rendita qualunque, è sembrato alla Commissione che l'imporre alla provincia o al comune l'obbligo della conservazione del monumento stesso fosse giusto. La Commissione si è poi preoccupata del caso in cui si trattasse di edifici i quali esigessero, per esser conservati, spese molto maggiori della utilità e rendita loro, edifici insomma che costituissero realmente per il proprietario un vero e proprio onere. Ed allora la Commissione ha creduto che a questo si potesse rimediare, quando lo Stato o esonerasse il comune o la provincia da questo aggravio proveniente da una proprietà passiva, o concorresse, con un sussidio, nella spesa occorrente.

Lo Stato, in altri termini, avrebbe la scelta: o di esigere l'abbandono dell'edificio per il quale si verificassero queste condizioni, o di concedere invece un sussidio che porrebbe in grado la provincia o il comune di sopperire alla spesa.

Ma se quest'ultimo sistema solo si mantenesse, e si togliesse il primo, potrebbe difficilmente evitarsi che allo Stato si addossassero poi alcune spese che non sarebbe giusto di fargli sostenere.

Infatti, tutte le volte che un comune o una provincia avessero un edificio importante per l'arte o per la storia, comunque da quest'edificio essi ritraessero un'utilità, potrebbero facilmente credersi in diritto di ricorrere allo Stato per avere un sussidio al fine di mantenere quel monumento. E siccome lo Stato non può poi disporre per questi scopi di somme così ingenti, e rispondere a tutte le domande che gli potrebbero essere fatte, così pare che giovi dar modo allo Stato di difendersi contro queste possibili esigenze.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di preferire questo sistema.

Osservo per ultimo all'onorevole Martini, che la facoltà che noi proponiamo di dare al Governo non costituisce, in sostanza, alcun pericolo di soprusi o di ingiustizie a danno dei comuni o delle provincie; poichè questi o quelle saranno lieti di potersi liberare, quando non possono sopperire alle spese necessarie, di edifici la cui proprietà costituisce per essi un onere.

La Commissione adunque insiste perchè l'articolo sia mantenuto nella formola che ha proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. Ho chiesto di parlare per appoggiare le osservazioni testè svolte dall'onorevole Martini.

Anche a me, come a lui, sembra veramente eccessiva la disposizione contenuta nel secondo capoverso di questo articolo, per effetto della quale, quando un ente morale è proprietario di un edificio monumentale e non trova di sua convenienza di ripararlo, esso è costretto a cederlo senz'altro allo Stato.

Le spiegazioni, date testè dall'onorevole relatore, attenuano forse la portata di questa disposizione, come fu interpretata dall'onorevole Martini, e che, pare anche a me, deve essere interpretata secondo la dizione letterale dell'articolo. L'onorevole relatore sosteneva che questa disposizione doveva essere applicata soltanto quando un edificio sia affatto privo di valore ossia rappresenti soltanto una passività. A me pare invece che, stando letteralmente alle parole dell'articolo, può avvenire che un corpo morale, proprietario di un edificio, non trovi di sua convenienza il ripararlo, ma che tuttavia l'edificio abbia un valore. Supponete, per esempio, un comune il quale posseda un palazzo di sua residenza, così rovinato da richiedere pel suo restauro una spesa corrispondente circa alla metà del valore dell'edificio. Probabilmente quel comune non troverebbe di sua convenienza di imprendere il restauro; ma perchè dovrebbe esso cedere senza compenso allo Stato il suo palazzo che rappresenterebbe sempre un valore reale?

Ora a me pare che gli intendimenti della Commissione, che propone l'articolo, potrebbero essere conciliati con le esigenze degli oppositori, se si stabilisse che invece di dover cedere gratuitamente allo Stato l'edificio, lo si dovesse cedere mediante il pagamento di una somma che corrispondesse alla differenza tra il valore capitale dell'edificio stesso e l'ammontare preventivo delle spese di riparazione.

Io quindi pregherei l'onorevole ministro e la onorevole Commissione di esaminare se non trovino giusto questo concetto, perchè, lo ripeto, mi pare che esso possa conciliare le esigenze di chi propose l'articolo, come è formolato, con l'opinione di coloro che non lo trovano accettabile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. Debbo dire una sola parola all'onorevole relatore, perchè appare dalla sua risposta che io non ho manifestato abbastanza chiaramente il mio concetto.

Io ho già presentato un esempio; ma lo ripeterò con più precise parole.

Immaginate un comune il quale abbia un edificio di molto valore artistico: magari un castello da valere quello di Heidelberg, ricco di tutto quello che si può immaginare di più splendidamente decorativo.

Questo edificio serve per uso di casa municipale; ma i cornicioni cadono, ma le statue precipitano, ma i fregi, gli intercoloni sono rovinati, abbattuti dal tempo. Che cosa fa il Governo? Il Governo dice al comune, che può essere un povero comune: restaurate; non già tenete in piedi l'edificio, il quale, in quanto serve come casa comunale, sta in piedi da sè; ma restauratelo, ripristinatelo in tutto lo splendore artistico che aveva.

Il municipio risponde: è manifesto che da questo edificio io traggio un utile, perchè vi dimoro e vi opero; ma per provvedere a questo ripristinamento io non ho mezzi, le mie finanze non me lo permettono. Allora il Governo ha due facoltà; o accorda dei sussidii, o senza indennità alcuna, esige l'abbandono per parte del municipio di questa sua proprietà. Qui, onorevole relatore, l'utilità esiste, ma in quella parte soltanto che al Governo importa meno di conservare.

Ora vi par giusto che, in questo caso, si possa domandare a questo municipio di cedere l'edificio, perchè esso non ha modo di restaurarlo? Ecco quello a cui vi conduce la legge; o per meglio dire, ecco quello di cui date facoltà al Governo quando lo ponete in questa alternativa o di concedere sussidii, o di esigere l'abbandono di questa proprietà.

A me tutto ciò pare una violazione enorme del diritto di proprietà; e non credo sia necessario di dimostrarlo più lungamente. Quindi mi unisco volentieri alla proposta dell'onorevole Carmine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

Boneschi. Io, mentre mi accosto in sostanza ai

principi sostenuti in questa materia dall'onorevole Martini, trovo che egli si arresta ad un certo punto della manifestazione di uno di questi principi, che, secondo il mio modo di vedere, deve essere rispettato in tutta la sua interezza, perchè tocca uno di quei canoni fondamentali del diritto comune, che non debbono esser lesi, neanche in contemplazione di un interesse, che può diventare prevalente e determinare una decisione, sempre però a condizione che il diritto privato, che viene così manomesso, e violato, sia reintegrato per altra via e sotto altra formula.

L'onorevole Martini portava l'esempio di un edificio, un castello monumentale che rovini nella parte decorativa, ma ciò nonostante possa reggere ancora come semplice abitazione.

In questo caso, diceva l'onorevole Martini, il municipio non potrebbe, senza offesa ai suoi diritti ed a certe norme di equità, essere posto nella alternativa o di abbandonare il castello, o di sottostare alle spese necessarie per reintegrarne la parte monumentale.

Ma io credo che si debba andare più in là, a rigore di certi principi, che, a mio modo di vedere, non sono derogabili.

Poniamo il caso che questo edificio non possa più servire utilmente come casa comunale.

Ma forse, per questo, lo Stato avrà il diritto di mettere quel comune nell'alternativa o di abbandonare il locale, o di ricostruirlo e renderlo in pristino, oppure di spogliarlo di quel tanto di valore che è rappresentato dalla casa?

Sarà una casa mezzo diroccata, sarà una casa che sta per venir ridotta in una condizione, che, certamente, è molto lontana da quella, in cui dovrebbe esser mantenuta; ma intanto quel comune potrebbe mettere all'asta la casa e trovare chi gli offra supponiamo 100 lire.

Vorrei sapere perchè lo Stato avrà diritto di prendersi quelle 100 lire e mettersi in tasca, ponendo al comune l'alternativa o di spendere per restauri o di abbandonare l'edificio?

A questo concetto mi pare che si accostasse l'onorevole Carmine, allorchè propose un temperamento, il quale consisterebbe nello stabilire che lo Stato pagasse una somma che corrispondesse alla differenza tra il valore dello stabile e l'ammontare preventivo delle spese di riparazione che lo stabile può esigere.

La formula potrà essere forse praticamente buona, ma io credo che meglio convenga attenersi a quelle norme che sono comuni nella nostra legislazione e che hanno resistito per tanto tempo così efficacemente a tutte le vicende della

pratica. Che cosa si tratta di trovare, nell'ipotesi di cui noi ci occupiamo, in questo conflitto, in questa concorrenza di diversi diritti e di diversi interessi a cui vogliamo provvedere?

Non altro che questo: che noi, pur facendo gli interessi dello Stato, non vogliamo spogliare il privato del diritto suo. Ebbene, diciamo che in tutti gli altri casi lo Stato avrà il diritto di esigere l'abbandono dell'edificio dietro un corrispettivo che sarà stabilito secondo le norme che regolano l'espropriazioni delle private proprietà. Quando sia stabilito nella legge che lo Stato ha il diritto prevalente di espropriare volendo (perchè non è nè più nè meno di un'espropriazione), ma in questo caso dovrà subire la legge comune cioè pagare secondo il dettato di certe norme e di certi pronunziati, saranno salvi tutti i diritti ed io credo che l'onorevole Martini e gli altri che si sono uniti a lui in questo concetto, che io trovo giustissimo, saranno appagati del loro desiderio che mi pare risponda ai criterii più saldi e fondamentali in fatto di rispetto dei diritti comuni.

Presidente. Onorevole Boneschi, abbia la compiacenza di mandare alla Presidenza la formula del suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori.

Ginori Lisci. Io mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole Boneschi, ed invero non saprei capire come potrebbe più utilmente applicarsi il concetto svolto dall'onorevole Carmine, perchè il voler far pagare allo Stato soltanto la differenza fra il valore dello stabile ed il valore delle riparazioni che quello stabile può esigere, molte volte può distruggere completamente l'indennità che spetterebbe al proprietario per l'espropriazione.

Molte volte i restauri in un edificio artistico sorpassano per la spesa il valore dello stabile stesso e soprattutto nei monumenti più importanti questo caso si può verificare molto facilmente. Io quindi, in appoggio alle ragioni addotte dall'onorevole Boneschi, sono d'avviso che debbasi questa espropriazione valutare secondo i criterii comuni lasciando da parte quella differenza che l'onorevole Carmine voleva stabilire tra il valore del restauro e il valore dello edificio.

Presidente. Prima di dar la facoltà di parlare ad altri, debbo prevenire la Camera che l'onorevole Carmine avrebbe presentato la seguente formula in sostituzione del secondo capoverso dell'articolo 6: "Quando le spese riconosciute necessarie siano tali che l'ente proprietario non trovi conveniente di sostenerle, lo Stato potrà concedere sussidi, oppure esigere la cessione dell'edificio mediante il pagamento di una somma corrispondente alla dif-

ferenza fra il valore capitale dell'edificio stesso e l'ammontare preventivo delle opere di restauro."

L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare.

Boneschi. Ho già dichiarato perchè io creda, (senza entrare in un esame accurato della formula proposta dall'onorevole Carmine), conveniente far ricorso, anche in questo caso, ai principii generali. Ad ogni modo, siccome mi pare che forse la Commissione potrebbe arrendersi ad un desiderio che io vorrei esprimere, l'esprimo senz'altro, perchè è tale che, probabilmente, anche l'onorevole Carmine accetterà la soluzione che io propongo. Io proporrei che l'articolo 6 e l'emendamento Carmine fossero rimandati alla Commissione, affinchè la Commissione stessa prendendolo di nuovo in esame, e tenendone conto, avesse essa stessa a proporre una nuova formula la quale corrispondesse meglio alle idee che furono espresse.

Presidente. Ha inteso la Commissione la proposta dell'onorevole Boneschi?

Cambray-Digny, relatore. Dichiaro a nome della Commissione che accettiamo questa proposta.

Presidente. La Commissione accetta dunque di esaminare le varie proposte fatte per tenerne conto in una nuova formula dell'articolo.

Cambray-Digny, relatore. Io ho detto, a nome della Commissione, che accettiamo la proposta dell'onorevole Boneschi di rimandare l'articolo e la proposta dell'onorevole Carmine alla Commissione perchè vegga se sia il caso di ammetterla.

Io avrei molte cose da rispondere agli onorevoli colleghi che hanno parlato, ma credo più opportuno di accettare il rinvio, e rimandare la discussione a quando riporteremo la proposta alla Camera.

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Mi pare, se la Commissione me lo consente, che il rinvio sia inutile.

L'articolo 11 provvede alle relazioni fra lo Stato e il proprietario, quando questo non sia un ente morale, nel qual caso è detto che, se il proprietario insiste, o per ottener la facoltà di distruggere, o di alterare il suo edificio, o, richiamato a provvedere alla sua conservazione, vi si rifiuti, si procede alla espropriazione con le norme stabilite dalla legge del 1865, ma nella valutazione del prezzo non si tien conto dei pregi artistici o storici dell'edificio. Ora a me parrebbe che, senza fare una disposizione speciale per gli edifici monumentali che appartengono ad enti morali, si potrebbe sopprimere il secondo capoverso del presente articolo 6, e applicare le disposizioni dell'articolo 11 a tutti quanti gli edifici, anche a quelli

che appartengono ad enti morali. Così sarebbe semplificata la questione.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Nonostante le osservazioni da lui esposte, io debbo pregare l'onorevole Martini di consentire che la Commissione studi il modo di far ragione alle osservazioni che furono fatte da alcuni deputati e ciò per questo motivo, che riguarda molto più la Commissione che il Ministero: la Commissione ha considerato la proprietà delle opere d'arte sotto tre diversi aspetti: opere d'arte appartenenti allo Stato, opere d'arte che sono di enti morali, opere d'arte che sono di privati.

Ora io amo che la Commissione, me lo permetta l'onorevole Martini, studi queste varie proposte...

Martini Ferdinando. Sta bene. Allora rimandiamo.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.... perchè non si vengano a confondere i tre aspetti, sotto i quali sono considerate le opere d'arte.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. Io aveva domandato di parlare per fare la stessa osservazione che ha esposto l'onorevole Martini, e mi associo alla sua proposta. Io non vedo la ragione, per la quale questi corpi morali debbano essere trattati diversamente dai privati. Ora, se si accetta il rinvio, è necessario che la Commissione studi anche l'articolo 11. Si conserva o no, il sistema generale e tipico dell'articolo 11?

Da questo poi dipenderà la formula dell'articolo che ora discutiamo.

Se tutti debbono essere trattati ugualmente è necessario di stabilire prima qual'è questo trattamento, e il caposaldo, sarà l'articolo 11. Quindi, ripeto, bisogna rimandare anche fin da ora l'articolo 11.

Carmine. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carmine. Mentre non faccio opposizione al rinvio, dichiaro che mi associo alle ultime considerazioni svolte dall'onorevole Martini; e quindi, ritirando il mio emendamento, chieggo con lui che si provveda per gli edifici posseduti dai corpi morali come è provveduto per quelli posseduti dai privati a tenore dell'articolo 11.

Presidente. Non essendovi nessuna proposta in contrario, s'intenderà dunque approvata la proposta di rimandare l'articolo 6 alla Commissione perchè ne proponga una nuova formula.

(È approvata).

“ Art. 7. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti allo Stato sono inalienabili: debbono esser conservati a cura delle amministrazioni che ne hanno il possesso, o esser depositati in uno dei musei della regione: non possono essere alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica. „

(È approvato senza discussione).

“ Art. 8. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai comuni, alle provincie, e agli enti morali riconosciuti debbono esser conservati a cura degli enti proprietari. Non possono essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale la concederà soltanto quando sia escluso ogni danno agli interessi dell'arte e della storia.

“ L'alienazione di tali oggetti potrà inoltre esser permessa agli enti morali, che hanno scopo di beneficenza, quando l'interesse loro l'esiga e non vi si opponga un alto interesse storico o artistico. Ma lo Stato avrà per sè e per altri enti locali il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto e giustificato, salve sempre per l'esportazione e per la vendita all'estero le disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge. „

Luciani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Luciani. Mi si permetta di fare una proposta sulla seconda parte dell'articolo 8.

Si suppone in esso che l'Istituto di beneficenza possieda opere d'arte interessanti la storia e l'arte, ma non ostante che l'Istituto di beneficenza si trovi dinnanzi (è detto così) ad un interesse esigente, se vi ha un compratore ed una offerta fatta, gli è impedito di alienare tali opere, salvo la prelazione allo Stato, se gli piacerà di comprare.

Ora questa cosa è gravissima, o signori, imperocchè gli Istituti di beneficenza carichi di bisogni sono molti, anzi, basta dire Istituto di beneficenza per affermare di per sè il concetto di bisogno, di necessità.

Io cito ad esempio l'Ospedale di Santa Maria Nova di Firenze, il quale possiede opere d'arte insigni, e nel tempo stesso bisogni del pari insigni, che ha dovuto correggere, ampliare le vecchie infermerie, costruirne altre nuove, adattarsi ai reclami che contro tutti i vecchi spedali fa l'igiene ospitaliera, e spendere somme egregie.

Ora io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di vedere se non fosse il caso di togliere di mezzo dall'articolo 8 l'inciso che vieta agli

Istituti di beneficenza di alienare i loro oggetti di arte *quando non si opponga un alto interesse storico o artistico*, lasciando correre il resto dell'articolo come sta, ossia colla prelazione dello Stato sopra qualunque offerta privata.

Sarà del resto ben facile allo Stato il trovarsi d'accordo con questi enti morali. Ma che a chi ha infermi, che ha orfani da mantenere, miglioramenti da fare, bisogni urgenti cui provvedere, si imponga, come l'articolo lo impone, di fare il guardiano a queste ricchezze sterili per l'oggetto degli Istituti di beneficenza, è un concetto che non entra nella mia mente.

Io propongo a questo effetto un emendamento cui auguro, perchè se la merita, buona fortuna.

Presidente. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

Torrighiani. Qui cade in acconcio proporre a questo articolo alcune variazioni che si riconnettono colle osservazioni che ho svolte rispetto all'articolo 2, che comprende l'articolo fondamentale della legge.

La modificazione che proporrei sarebbe questa (e mi pare che andrei perfettamente d'accordo coll'onorevole Luciani; perchè una delle soppressioni, ma per altra ragione, la farei anch'io):

« Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai comuni, provincie, enti morali o a privati debbono esser conservati a cura dei proprietari. Non possono essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. L'alienazione di tali oggetti potrà esser permessa, ma lo Stato avrà per sè e per altri enti locali il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto e giustificato, salve sempre per l'esportazione e per la vendita all'estero le disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge. »

In una parola io estenderei a tutti gli oggetti d'arte appartenenti anche ai privati le disposizioni che qui sono ristrette semplicemente agli oggetti di antichità appartenenti ad enti morali.

In modo che fatto l'elenco degli oggetti d'arte, pittura, scultura, ecc., siano indicati quelli sui quali il Governo possa esigere e pretendere questa limitazione del diritto di proprietà, lasciando fuori assolutamente gli altri.

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Mi spiace di dover parlare per la terza volta, ma rispetto a questa legge io mi sento molto combattuto; desidero la conservazione dei monumenti, ma sono d'altra parte

un liberista in questo senso: che le violazioni del diritto di proprietà privata non mi piacciono.

L'onorevole Luciani ha detto cose savie ed ha citato un esempio che io mi risparmio di ripetere, ma lo illustrerò. Si tratta dell'ospedale di Firenze. Questo ospedale possiede due quadri, di un pittore fiammingo Van der Goes, il quale li fece per la famiglia Portinari, a cui appartenne il fondatore dell'ospedale. Dal Belgio sono state fatte ufficiali offerte per mezzo del suo rappresentante presso la Corte del Re d'Italia, non so se di 3 o 400 mila lire, perchè premeva alla galleria di Bruxelles o d'Anversa, non ricordo bene, di avere cotesti quadri, i quali sono per avventura i più grandi che Van der Goes abbia fatti.

Il permesso chiesto è stato sempre rifiutato; l'ospedale di Firenze faceva osservare: ma con 3 o 400 mila lire io posso mantenere parecchi letti e d'altra parte il mio ufficio non è quello di custodire opere di arte, ma bensì quello di sovvenire i malati poveri. Però si rispondeva: quando l'ospedale fu fondato quei quadri facevano parte del suo patrimonio. È da notare che i quadri del Van der Goes non avevano allora il valore che hanno oggi, nè l'ospedale di Firenze aveva gli oneri che oggi ha.

Ora io credo che dicendo: « non vi si opponga un alto interesse storico ed artistico », difficoltà di questa natura nelle relazioni tra lo Stato e gli enti morali, non si eliminino.

In questa materia dei quadri, delle sculture, vale a dire degli oggetti che chiamerò mobili, non converrebbe andare troppo in là. Qui il Governo fa la parte dell'avarico fastoso; vuole che gli altri conservino, ma poi non ha denari per comprar lui. Ora io nello Stato non riconosco che un solo diritto; il diritto della prelazione.

Io credo che il migliore sistema sarebbe questo: fare un elenco degli oggetti d'arte di proprietà anche privata ed appartenenti ad enti morali (parlo di oggetti di primissimo ordine, e notate, signori, che non ne avrete più di qualche centinaio) e su questi stabilire il diritto di prelazione. Questo toglierebbe anche una quantità di fastidi al Governo, perchè ad ogni momento pare che l'Italia bruci perchè, per esempio, è sparito un Guido Reni. Ma ne abbiamo delle migliaia di Guido Reni, ed anche dei brutti, che se non ci fossero nei nostri musei, non sarebbe altro che un guadagno.

Lo Stato, e non è difficile il farlo, perchè tutti sanno, per esempio, quello che c'è nella galleria Borghese, per esempio, nella galleria Doria, nella galleria Sciarra, faccia l'elenco dei capolavori esi-

stenti nelle gallerie, che non saranno più di tre o quattro per galleria, e stabilisca sopra di questi la prelazione, e poi lasci che gli altri quadri se ne vadano pure, perchè non bisogna credere che ogni pezzo di tela perchè è stato dipinto tre secoli fa, debba essere un capolavoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori Lisci.

Ginori-Lisci. Io sono di opinione diametralmente opposta a quella manifestata dai vari oratori che mi hanno preceduto. Io non posso fare a meno di constatare che le opere d'arte possedute dagli enti morali formano una parte del patrimonio pubblico. Infatti, se si considera come molti degli enti morali siano venuti in possesso di queste opere d'arte, si vedrà che nessuna cosa certo è più lontana dalla mente di ognuno, quanto quella di permettere che questi oggetti d'arte siano tolti alla vista del pubblico e consegnati alla speculazione privata.

Ora, questa in fondo sarebbe la conseguenza della cosa. Del resto, si citano alcuni quadri importantissimi i quali dovrebbero essere venduti e probabilmente esportati.

Ma, signori, le Opere pie, gli enti morali che attualmente posseggono così gran parte del patrimonio artistico nazionale, spesso sono anche proprietari di stabili e di luoghi, ne' quali il pubblico accede facilmente; e per questa ragione io credo che, oltre al diritto che per la provenienza può avere il pubblico su questi oggetti d'arte, si possa anche dire che ormai si sia stabilita una servitù in favore del pubblico.

Sono oggetti d'arte che il pubblico ha diritto di non veder sottratti al suo studio ed alla sua ammirazione. Io quindi sarei piuttosto favorevole a che si ritornasse alla dizione dell'articolo ministeriale, proibendo cioè agli enti morali ed alle Opere pie di vendere le loro opere d'arte. E ciò anche perchè altrimenti noi ci troveremmo in un grande imbarazzo oggi se fosse gettata sul mercato questa immensa quantità di quadri ed oggetti d'arte appartenenti agli enti morali. Come potrebbe il Governo impedirne la esportazione? I fondi mancano; e qui si parla di milioni che occorrerebbero per acquistare questi oggetti di arte. Io dunque insisto perchè si ritorni all'articolo del progetto ministeriale e che quindi ogni vendita di oggetti artistici, interessanti per la storia dell'arte e per pregi speciali, sia assolutamente proibita.

Campi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Campi. Io credo che le diverse opinioni esposte

dagli onorevoli Martini e Ginori dimostrino come la Commissione in questa grave questione abbia scelto il giusto temperamento tra la proposta, che era fatta in origine nel disegno di legge ministeriale, e le esigenze diverse che la discussione ha rivelato a questa Camera. Evidentemente il dichiarare, in termini assoluti, l'inalienabilità degli oggetti d'arte posseduti dai corpi morali è cosa eccessiva. E le considerazioni testè esposte dall'onorevole Luciani dimostrano che, se è desiderabile che i corpi morali si conservino nelle condizioni volute dai loro istitutori, d'altra parte poi, quando essi versano in grave bisogno, nel conflitto che può sorgere tra gl'interessi dell'arte e lo scopo di beneficenza per i quali furono veramente fondati, quest'ultimo debba finire col prevalere.

Perciò credo che la Camera farà opera savia accettando l'articolo come è proposto dalla Commissione; e l'unica modificazione che in esso farei è quella propugnata dall'onorevole Luciani il quale vorrebbe soppresse le parole " quando non vi si opponga un alto interesse storico ed artistico. " Giacchè se questo veramente esiste, mi pare che l'unica maniera con la quale lo Stato possa efficacemente provvedervi sia quella di supplire, all'occorrenza, al bisogno coi propri fondi.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Poichè si chiede che la discussione venga rimandata a domani, io pregherò gli onorevoli colleghi di avvertire che si deve procedere a varie votazioni.

Ginori Lisci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori.

Ginori-Lisci. Desidererei sapere se la discussione su quest'articolo si dichiara terminata, ovvero solamente rimandata.

Presidente. Rimane sospesa allo stato attuale.

Prego intanto la Camera di voler tener presente che oltre alla nomina delle Commissioni vi saranno le urne per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge discusso nella tornata precedente: " Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma „.

Si dovrà quindi procedere alle votazioni di ballottaggio per il completamento della Commissione permanente dei bilanci e dei resoconti consuntivi e di quella della biblioteca della Camera; avvertendo che, per errore del tipografo, non fu nella scheda indicato il luogo dove dovranno essere scritti i nomi di coloro che si dovranno eleggere.

Io prego quindi gli onorevoli deputati di comporre la scheda come viene ora indicato.

Quindi si procederà alle votazioni per la composizione delle altre quattro Commissioni permanenti, rimaste nulle per difetto di numero degli intervenuti: cioè della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti; di quella di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico; di quello per la verificaione del numero dei deputati impiegati, e di quella delle petizioni.

Prima però di dichiarare aperta la votazione prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda rispondere alle interrogazioni che gli furono dirette dagli onorevoli Ricciotti Garibaldi e Coccapieller, ed alle quali si era riservato di dire oggi se e quando intendeva rispondere.

Crispi, presidente del Consiglio. Se alla Camera non dispiace, rimetteremo lo svolgimento di queste interrogazioni a sabato, perchè il mio collega dell'agricoltura, industria e commercio, a cui pure esse sono dirette, è per ora impegnato al Senato.

Presidente. Onorevoli Ricciotti Garibaldi e Coccapieller, assentono alla proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio di rimettere a sabato lo svolgimento delle loro interrogazioni?

(Gli onorevoli Ricciotti Garibaldi e Coccapieller assentono).

Gli onorevoli Medoro Savini ed Ulisse Dini hanno presentato alla Presidenza un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che verrà trasmesso agli Uffici.

Dichiaro aperta la votazione.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a procedere al riscontro dei voti.

Invito pure gli onorevoli colleghi che fanno parte delle Commissioni di scrutinio, a volersi riunire questa sera alle ore 9 per procedere allo spoglio delle schede.

Devo pregare l'onorevole ministro della marina di voler dar notizia al suo collega dei lavori pubblici esser stata presentata una interrogazione dall'onorevole Fazio concepita in questi termini:

“ Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro dei lavori pubblici intorno ai continui ritardi e disastri ferroviari. ”

Pregherei l'onorevole ministro della marina di notificare pure al suo collega di grazia e giustizia

che l'onorevole Bonghi ha presentato due interrogazioni concepite in questi termini:

“ Il sottoscritto intende interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia se egli creda incriminabili le lettere dei vescovi e le petizioni, che si fanno sottoscrivere da cittadini, presunti cattolici, per la restituzione di un potere temporale al Pontefice, ed, in caso affermativo, se intenda promuovere una azione penale contro i sottoscrittori. ”

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro di grazia e giustizia se intenda provvedere in qualche modo, ed in che modo, a quegli istituti ecclesiastici ai quali l'ultima legge abolitiva delle decime, nella quale non sono nominate che parrocchie e vescovati, ha tolto o scemato i mezzi di esistere. ”

Brin, ministro della marina. Non mancherò di comunicare ai miei colleghi queste interrogazioni.

Presidente. Risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

| | |
|---------------------------|-----|
| Votanti | 240 |
| Maggioranza | 121 |
| Voti favorevoli | 179 |
| Contrari | 61 |

(La Camera approva).

Osservazione sull'ordine del giorno.

(Il ministro dei lavori pubblici entra nell'Aula).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Ho chiesto di parlare solamente per dichiarare che siccome mi venne rivolta ieri, mi pare dall'onorevole Del Giudice, un'interrogazione, sono disposto ad accettarla, e consento che ne sia rimandato lo svolgimento dopo che saranno discusse e trattate tutte le altre che sono già nell'ordine del giorno.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, si porrà nell'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole Del Giudice.

Fu anche presentata un'interpellanza dell'onorevole Fazio, e fu pregato il ministro della marina di volerne dar partecipazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Con questa interpellanza l'onorevole Fazio intende chiedere al ministro ragione dei disastri e dei ritardi ferroviari.

Il signor ministro crede di poter dichiarare fin d'ora se intenda rispondere, oppure si riserva di dichiararlo domani?

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Lo dirò domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

Galli Roberto. Io pregherei la cortesia dell'onorevole ministro di permettere, come ne ho fatto domanda al banco della Presidenza, che la mia interrogazione si converta in interpellanza.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Come vuole!

Presidente. Allora si riterrà che l'interrogazione dell'onorevole Galli avrà la procedura delle interpellanze.

La seduta termina alle 5.55.

Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Risultamento delle votazioni per la nomina delle Commissioni permanenti:

I. per le petizioni;

II. per la verifica del numero dei deputati impiegati;

III. per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti;

IV. sull'amministrazione del Debito pubblico.

2. Votazioni di ballottaggio ove occorran.

3. Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità. (1)

Discussione dei disegni di legge:

4. Consorzi di acqua a scopo industriale. (7).

5. Interpellanze dei deputati Cucchi Francesco, Ginori e Galli al ministro dei lavori pubblici; Interrogazione del deputato Compans e interpellanza del deputato Del Giudice al medesimo ministro.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

